

## **CHIARIMENTO N. 24**

La terna di subappaltatori (richiamata anche nell'allegato 5 al Disciplinare) deve essere intesa come una terna per ciascuna delle attività specialistiche oggetto di gara

- Servizio di conduzione e manutenzione impianti
- Servizio di pulizia ed igiene ambientale
- Servizio di Reception e accoglienza
- Servizio di manutenzione delle aree verdi o viceversa va intesa come una terna relativa a tutte le attività del costituendo RTI, fermo restando il limite massimo del 30% delle attività oggetto del subappalto?

## **RISPOSTA**

**1.** La terna dei subappaltatore è la terminologia utilizzata dal legislatore nell'art. 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tuttavia, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dei servizi.